

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1886-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2002

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica è volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia ed Albania nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata da entrambi i Paesi, Convenzione le cui disposizioni continueranno ad essere applicabili, nei rapporti tra i due Stati, compatibilmente con le disposizioni oggetto dell'odierno esame.

Tali disposizioni tendono in primo luogo ad evitare che il cittadino di uno dei due Stati, condannato in via definitiva nell'altro Stato contraente, rifugiandosi nel proprio Paese di cittadinanza, possa sottrarsi all'esecuzione della pena o, quanto meno, rendere la stessa più difficoltosa. Occorre in proposito tenere presente che, ricorrendo tali condizioni, l'applicazione della normativa convenzionale internazionale in materia di estradizione e di trasferimento delle persone condannate comporterebbe che la persona interessata dovrebbe prima essere materialmente consegnata in estradizione dallo Stato di esecuzione allo Stato di condanna, e quindi nuovamente trasferita dal secondo verso il primo.

Per assicurare maggiore speditezza al procedimento, l'Accordo prevede invece, all'articolo 2, che in tali ipotesi, su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di cui il reo è cittadino e nel cui territorio lo stesso si trovi possa procedere direttamente all'esecuzione della condanna, nel rispetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato, senza che sia necessario il consenso del condannato. Ricorda che tale consenso costituisce invece una delle condizioni necessarie per il trasferimento ai sensi della Convenzione di Strasburgo.

L'Accordo configura quindi sul punto una interpretazione estensiva della Convenzione, nel senso di prescindere dal presupposto applicativo della stessa costituito dalla materiale detenzione della persona nello Stato di condanna al fine di consentire l'esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza. In sostanza, l'Accordo realizza una forma di trasferimento *contra reum*, in conformità ai più recenti orientamenti internazionali in materia; in proposito, viene in particolare in considerazione il Protocollo addizionale del 1997 alla Convenzione sul trasferimento dei detenuti del 1983.

Il nuovo meccanismo definito in ambito bilaterale tende così a realizzare una più stretta collaborazione internazionale in materia penale a fini di buona amministrazione della giustizia, agevolando le condizioni per un migliore reinserimento sociale del condannato, ciò che costituisce lo scopo principale della Convenzione di Strasburgo del 1983.

L'Accordo in ratifica prevede inoltre che, nelle more del procedimento relativo all'esecuzione della condanna nello Stato di cittadinanza, su richiesta dello Stato di condanna, possano essere adottate misure cautelari, compreso l'arresto, ad opera delle competenti autorità dello Stato nel quale il condannato si trova, per garantire che lo stesso rimanga sul suo territorio fino al momento della decisione relativa alla richiesta.

L'Accordo permetterà inoltre allo Stato di esecuzione, sempre su richiesta dello Stato di condanna e con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 3, di dar corso al trasferimento della persona condannata, prescindendo anche in tale caso dal consenso di quest'ultima, di regola richiesto alla Convenzione, quando la condanna (o un provve-

dimento amministrativo definitivo) comporti, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. È così prevista una applicazione coattiva e non volontaria delle norme della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sul presupposto che, neppure dopo la scarcerazione, il condannato avrebbe il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. La previsione consentirà il trasferimento in Albania dei numerosi cittadini albanesi detenuti in Italia e destinatari di una delle misure indicate, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla Convenzione di Strasburgo.

I detenuti albanesi, condannati con sentenza definitiva e ristretti, attualmente, negli istituti penitenziari italiani erano, al momento in cui è stata redatta la relazione governativa, 2.745, di cui 971 con sentenza definitiva.

Si ritiene che almeno 600 detenuti si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3 dell'Accordo aggiuntivo, e quindi possano essere trasferiti presso istituti penitenziari albanesi.

Secondo la relazione, è presumibile che il flusso annuo di trasferimenti possa attestarsi su un numero di 200 unità.

In tale contesto, l'Accordo potrà, intanto, dare un concreto contributo ad alleviare il problema del sovraffollamento delle carceri. Non vanno poi dimenticati i riflessi sulle prospettive di reinserimento delle persone condannate, le quali, con l'espiazione della pena nel Paese d'origine, potranno restare più prossime al contesto socio-familiare di appartenenza e vedersi calibrare specificamente il programma di recupero. L'attuazione dell'Accordo assicurerà peraltro all'Italia anche la possibilità di una concreta razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate al suo sistema penitenziario.

Ipotizzando a regime il rimpatrio della metà dei cittadini albanesi attualmente detenuti in espiazione di pena, nell'arco di un triennio l'Italia risparmierebbe consistenti risorse, che potrebbero essere destinate all'ulteriore intensificazione dei programmi di collaborazione ed assistenza tra l'Italia e l'Albania.

Si fa presente, infine, che il testo del disegno di legge è stato oggetto di un intervento emendativo, di portata invero meramente formale, in conformità alle indicazioni desumibili dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

4 marzo 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

25 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 160.000 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 160.000 annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico*

## Art. 2.

*Identico*

## Art. 3.

**1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 160.000 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

*2. Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico*